

Esenzione del ticket estesa anche agli inoccupati: cosa cambia

[Servizio](#) Il parere del Consiglio di Stato

In un parere redatto dalla prima sezione in risposta a un quesito sollevato dal ministero della Salute nel 2017 i giudici di Palazzo Spada hanno spiegato che la distinzione tra disoccupato e inoccupato è superata, anche ai fini dell'esenzione del ticket

21 luglio 2022



(foto imagoeconomica)

1' di lettura

La distinzione tra “disoccupato” e “inoccupato” è “superata”, anche ai fini dell’esenzione del ticket. È quanto ha sottolineato il Consiglio di Stato in un parere redatto dalla prima sezione in risposta a un quesito sollevato dal ministero della Salute nel 2017 dopo il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, con un decreto legislativo del 2015.

La domanda del ministero

Il ministero chiedeva se la disciplina in materia di esenzione dalla spesa sanitaria, lì dove fa genericamente riferimento alla condizione di disoccupato, dovesse intendersi estesa anche ai soggetti che non abbiano mai avuto un precedente rapporto di impiego.

La risposta del Consiglio di Stato

Il parere dei giudici di Palazzo Spada è stato pubblicato il 13 luglio scorso dopo una lunga interlocuzione con i ministeri competenti e la presidenza del Consiglio, visto l’impatto economico del venir meno di tale distinzione. Pur consapevole che tale interpretazione “può comportare problematiche di copertura finanziaria”, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “come ha condivisibilmente rilevato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da tali esigenze”. E che pertanto “in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa”. In conclusione, la sezione ha ritenuto quindi che

“sia ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.



[Read More](#)